

Ordinanza del Sindaco

N. 8 DEL 21-05-2026

OGGETTO: PULITURA DI TERRENI E VEGETAZIONE INCOLTA AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA

Il Sindaco

Viste:

- la nota dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, Settore Viabilità, prot.n. 260023795 del 19.05.2026, acquisita agli atti di questo ente in data 19/05/2026 con prot. n. 1843, avente ad oggetto *“richiesta di emissione ordinanza contingibile ed urgente per il taglio di erba, rovi, arbusti ed alberi nelle aree prospicienti le strade provinciali - tutela della pubblica e privata incolumità e prevenzione incendi - art. 31 del vigente codice della strada - d.l.vo 30 aprile 1992 n. 28/5 e del relativo regolamento attuativo d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495”*;
- la nota dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, Settore Viabilità, prot.n. 260023913 del 20.05.2026, acquisita agli atti di questo ente in data 20/05/2026 con prot. n. 1853, avente ad oggetto *“richiesta emissione ordinanza manutenzione ripe dei fondi laterale alle strade e pulizia fossi e canali”*;

Premesso che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di:

- Siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi, i passaggi pedonali, rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- Piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- Piante incolte radicate in giardini e villette private;
- Aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

Appurato che lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree provoca pericolo per l'incolumità pubblica;

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;



COMUNE di ROTA GRECA

Provincia di Cosenza

Via San Francesco 23, 87010, Rota Greca (CS)

C.F. 00368270781 Tel. 0984.928879

comunerotagreca@asmepec.it

Codice IPA

c_h585

Codice Univoco UFHQQS

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali; Acclarata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

Ritenuto altresì necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come regionali, provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Rota Greca, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada;

Atteso che, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciati. Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 – 31– 33, del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.);

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990. Richiamato l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i. che al comma 5 recita "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale...".

ORDINA

Per tutto quanto in narrativa che si intende integralmente richiamato,

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. Taglio della vegetazione incolta radicata in giardini e villette private;
2. Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammuccchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
5. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
6. E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le rotaie, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
7. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
8. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
9. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
10. E' fatto obbligo a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la strada.

DISPONE

CHE I PREDETTI INTERVENTI DI PULIZIA DOVRANNO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE 10 GIUGNO 2026.

Qualora venga accertata l'inadempienza si procederà d'ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi a carico dei soggetti inadempienti.

- Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa nella misura di € 300,00, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e nei limiti previsti dall'art. 7 bis dei D.lgs. 267/2000, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore;
- Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito Istituzionale del Comune;
- venga resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- sia trasmessa mediante P.E.C.:

- o **al Prefetto di Cosenza** (indirizzo pec: protocollo.prefcs@pec.interno.it), in attuazione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
- o **Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile** (indirizzo PEC: dipartimento.protezionecivile@pec.regione.calabria.it);
- o **Alla Provincia di Cosenza – Settore Viabilità** (pec: viabilita@pec.provincia.cs.it);
- o **al Servizio di Polizia Locale del Comune di Rota Greca** per i controlli di competenza;
- o **alla Stazione dei Carabinieri di Lattarico** (indirizzo PEC: tcs25841@pec.carabinieri.it), per quanto eventualmente di competenza;
- o **al Nucleo Carabinieri Forestale – Montalto Uffugo** (indirizzo PEC: fcs42759@pec.carabinieri.it);
- o **al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rota Greca.**

Il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge n. 241/1990.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, o in ulteriore alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe De Monte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.